



## TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile  
Ufficio Fallimentare

Procedura fallimentare N. 7 / 2021

**IL GIUDICE DELEGATO**

provvedendo sul ricorso depositato da RUSSO ANTONIO  
avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio del proponente

**visto** l'art. 14quinques L. 3/12;

**letta** la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei  
creditori;

**ritenuto** che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14ter L. 3/12 e non  
emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai  
creditori;

### **DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE**

**nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012  
il Dott. ENRICO DEL CONTE

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventa  
definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite  
azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio  
oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano  
comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività  
di impresa, annotati nel registro delle imprese;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con  
riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio  
oggetto della liquidazione;



## TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile  
Ufficio Fallimentare

**dispone** la cessazione degli effetti delle cessioni del quinto e delle assegnazioni su pignoramento presso terzi dalla data del presente provvedimento in virtù dell'applicazione dell'art. 44 L.Fall

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

**determina** ex art. 14ter, comma 6, lett.) b, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intera retribuzione la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi

Savona, 14/10/2021

Il Giudice  
Dott. Eugenio Tagliasacchi